Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 968.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa delle Stazioni sperimentali per l'industria in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — CORTESE — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 969.

Ricostituzione del comune di Barghe, in provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2411, con il quale il comune di Barghe fu soppresso ed aggregato al comune di Sabbio Chiese;

Vista la istanza in data 30 gennaio 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Barghe ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sabbio Chiese in data 26 giugno 1955, n. 182, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 30 settembre 1947, n. 19/1003/47, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Barghe, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sabbio Chiese ed il ricostituito comune di Barghe, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sabbio Chiese.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Sabbio Chiese, che sarà inquadrato negli organici del comune di Barghe, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1956, n. 970.

Riconoscimento, agli effetti civili, dei mutamenti apportati alle circoscrizioni territoriali delle Diocesi di Treviso e Venezia e dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Cittanova del comune di San Donà di Piave.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale in data 29 gennaio 1954 ed il decreto esecutivo dell'Ordinario Patriarcale di Venezia del 28 febbraio successivo, coi quali sono stati apportati mutamenti alle circoscrizionali territoriali delle Diocesi di Treviso e Venezia; viene inoltre riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Patriarcale di Venezia in data 20 aprile 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Cittanova del comune di San Donà di Piave e della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, viene riconosciuta la personalità giuridica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 971.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gioacchino, in Cerignola (Foggia).

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gioacchino, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 972.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia delle Apostole del Sacro Cuore, con sede in Legnano (Milano).

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia delle Apostole del Sacro Cuore, con sede in Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 973.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Pietro, con sede in Perugia.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Pietro, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 974.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo (vulgo San Giovanni ai Decollati), in Palermo.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 11 ottobre 1954, integrato con dichiarazione del 7 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo (vulgo San Giovanni ai Decollati), in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 975.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giusto, in località Borgo Vittoria della frazione Sinigo del comune di Merano (Trento).

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giusto, in località Borgo Vittoria della frazione Sinigo del comune di Merano (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 976.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in località Casale Staffora del comune di Santa Margherita Staffora (Pavia).

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 15 settembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in località Casale Staffora del comune di Santa Margherita Staffora (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, approvato con decreto Ministeriale in data 11 agosto 1951 e modificato con decreto Ministeriale del 13 gennaio 1955;

Vista la deliberazione in data 21 maggio 1956 del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Udine

Deliberazione 21 maggio 1956 del Consiglio di amministrazione della Cassa

Art. 8: Sostituire il comma quarto con il seguente:

« Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, e, successivamente, sino a che entrino in carica i rispettivi successori ».

Art. 10:

sostituire il paragrafo di cui al punto 18) con il seguente:

« 18) sulle operazioni di cui all'art. 39 »;

aggiungere il seguente paragrafo portante il n. 22):

« 22) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri organi aziendali minori in ordine alla erogazione del credito o ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio od in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le delibere adottate dagli anzidetti organi, nei limiti dei poteri delegati, devono essere recate a conoscenza del Consiglio ».

Art. 11:

inserire dopo il quarto comma il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 22) dell'art. 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica »

trasporre l'attuale comma ottavo collocandolo di seguito al nuovo comma pretrascritto.

Art. 13: sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente e di due consiglieri, nominati annualmente dal Consiglio, e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato ».

Art. 14: sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana, ed in via straordinaria quando il presidente, od uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza ».

Art. 16: sostituire l'articolo con il seguente:

« Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio. Di essi uno è nominato dal comune di Udine, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno che scade immediatamente dopo l'approvazione del bilancio e possono essere confermati.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono intervenire alle sedute del Comitato eventualmente costituito ai sensi dell'art. 13.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Vigono per i sindaci tutte le incompatibilità previste per gli amministratori e di cui all'art. 7 del presente statuto.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia ».

Art. 39:

modificare il paragrafo contrassegnato dalla lettera *f*) in modo da leggersi:

« *f*) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteche o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fideiussioni, o, eccezionalmente, nei casi e con le limitazioni di cui all'art. 42, assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista »;

modificare il paragrafo contrassegnato dalla lettera *l*) in modo da leggersi:

« *l*) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato, o da Aziende statali in forza di leggi o convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20 »;

modificare il paragrafo contrassegnato dalla lettera *r*) in modo da leggersi:

« *r*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio o loro Istituti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ».

Art. 42: sostituire l'articolo con il seguente:

« Eccezionalmente, quando trattisi di persone, ditte od enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e tratte non accettate, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, con la avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di L. 5.000.000 per ogni obbligato. La somma globale che può essere impiegata nelle operazioni di cui al presente articolo non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati ».

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto Ministeriale in data 15 luglio 1949;

Viste le deliberazioni in data 12 gennaio 1956 del Consiglio di amministrazione ed in data 25 marzo 1956 dell'assemblea generale ordinaria dei soci della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Nuovo testo di alcuni articoli dello statuto, modificati dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Fano, riunitasi il giorno 25 marzo 1956.

Art. 6. — Il primo comma è soppresso e sostituito col seguente:

« Il numero dei soci non sarà maggiore di 75 nè minore di 62 ».

Art. 17. — Il primo comma è soppresso e sostituito col seguente:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

Il terzo comma è soppresso e sostituito col seguente:

« Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio finanziario nel quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrino in carica i loro successori ».

Art 20. — Dopo il quinto comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 17 dell'art. 19, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica ».

Art. 23. — Dopo il secondo comma vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti ».

Il terzo ed il quarto comma vengono soppressi.

Art. 24. — Il sesto comma viene soppresso e sostituito col seguente:

« In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte da un funzionario a tal uopo delegato dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 50. — Il testo della lettera *l*) viene soppresso e sostituito con il seguente:

« *l*) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni, a determinate scadenze e sconti di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non potrà eccedere gli anni 20 ».

Il testo della lettera *m*) viene soppresso e sostituito con il seguente:

« *m*) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

Il testo della lettera *q*) viene soppresso e sostituito con il seguente:

« *q*) in depositi di conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio, e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti ».

Art. 51. — Il quinto comma viene soppresso e sostituito con il seguente:

« Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso, che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia ».

Art. 52. — Il terzo comma viene soppresso e sostituito con il seguente:

« Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, e nel limite di L. 2.000.000 complessivamente per ciascun nominativo, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, effetti commerciali con la sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore ».

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare di Spoleto (Perugia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Spoleto (Perugia);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Spoleto (Perugia) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Assisi, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, La Bruna di Castelritaldi, Monteleone di Spoleto, Norcia, Perugia, Preci, Sellano e Trevi dell'Umbria, in provincia di Perugia, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

(4117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Marsciano, frazione Montevibiano (Perugia)

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Marsciano, frazione Montevibiano, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

dall'inizio della strada vicinale Paggio Bardella, Monte Vergnano, Cibottola, mulattiera fino al punto dove nasce il fosso Munzio; detto fosso fino alla foce del fosso Luparina e fino alla confluenza del torrente Rigo; detto torrente fino all'incontro con la strada vicinale del Poderaccio; da qui fosso della Palazzetta fino alla foce con il fosso Fiommarino; quindi strada vicinale della Palazzetta che incrocia con la strada vicinale di San Giovanni Cipollaro; detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale del Monte Vibiano e Monte Lagello e precisamente in prossimità della colonia Valle; da qui linea fino all'incrocio dei Tre Fossi; indi fosso di Casali fino ad incontrare la strada vicinale Monte Vergnano-Monte Vibiano fino all'incrocio con la strada vicinale Buffali-Casali; dalla colonia Casali, strada interpoderale fino al confine del comune Marsciano-Piegaro; detto confine di comune fino alla strada di confine vicinale della Cima, indi strada vicinale di Paggio Bardella, Monte Vergnano, Cibottola.

Tale divieto non si applica alla caccia al colombaccio da parte del proprietario dell'appostamento fisso esistente sul fondo Loreto, compreso nella zona.

(4165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 11 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1956, registro n. 15 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Gregorio di Catania (Catania) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 31 agosto 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,87	624,81	624,85	624,83	624,84	624,85	624,75	624,84	624,84
$ Can.	636,80	636,75	636,50	637,25	[illegible]	[illegible]	637 —	636,75	636,875	636,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,81	145,60	145,80	145,81	145,81	145,82	145,80
Kr. D.	90,12	90,15	90,10	90,09	90,20	90,15	90,10	90,13	90,13	90,12
Kr. N.	87,20	87,23	87,23	87,18	87,24	87,20	87,20	87,21	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,95	121,03	121 —	121 —	120,95	121 —	120,96	121 —	121 —	121 —
Fol.	163,90	163,90	163,88	163,86	163,85	163,90	163,78	163,88	163,88	163,85
Fr. B.	12,55	12,54	12,53	12,5325	12,53	12,50	12,52875	12,532	12,53	12,53
Fr. Fr.	177,75	177,75	177,68	177,70	177,70	177,75	177,73	177,73	177,70	177,69
Fr. Sv. acc.	143,05	143,07	142,97	142,98	143 —	143,25	143,01	143,06	143,05	142,95
Lst.	1742,70	1742,35	1742,25	1742,125	1741,50	1742,75	1741,50	1742,75	1742,75	1742 —
Dm. occ.	149,23	149,21	149,20	149,20	149,15	149,25	149,16	149,23	149,23	149,20

Media dei titoli del 31 agosto 1956

Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	83,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,80
Id. 5 % 1936	94,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1956

1 Dollaro canadese	624,85
1 Dollaro USA	637,125
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,98
1 Fiorino olandese	163,82
1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	177,715
1 Franco svizzero acc.	142,995
1 Lira sterlina	1741,812
1 Marco germanico	149,18

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino

Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la circolare n. 120 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 38493 del 10 agosto 1954, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Lettieri prof. dott. Raffaele, docente in clinica chirurgica;

Cantalamessa prof. dott. Silvio, primario del reparto infettivi degli Ospedali riuniti di Salerno;

Napoli dott. Paolo, medico condotto.

Segretario:

Contardi dott. Antonio, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Salerno, addì 6 agosto 1956

Il prefetto: MONDIO

(4099)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto 10 aprile 1953, n. 5048 div. san., relativo al bando di concorso, per titoli ed esami a sette posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.3/13317 del 28 giugno 1954, numero 340.3/13317 del 27 ottobre 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sette posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952:

1. Cuomo dott. Adalberto . . . punti 148,32 su 200
2. La Terza dott. Ermenegildo . . . » 140,82 »
3. Digilio dott. Vincenzo . . . » 136,77 »
4. Monda dott. Vincenzo . . . » 132,92 »
5. Triggiani dott. Luigi . . . » 131,27 »
6. Caccese dott. Giuseppe . . . » 129,95 »
7. Scapaticci dott. Claudio . . . » 128,87 »
8. Fruggiero dott. Domenico . . . punti 125,62 su 200
9. Romano dott. Pasquale . . . » 125,37 »
10. La Torraca dott. Francesco . . . » 124,63 »
11. Casillo dott. Giovanni . . . » 120,82 »
12. Lovero dott. Giacomo . . . » 116,85 »
13. Cassandro dott. Franco . . . » 115,67 »
14. Palumbo dott. Aniello . . . » 114,09 »
15. Crisci dott. Angelo . . . » 112,83 »
16. Zanatta dott. Giovanni . . . » 110,84 »
17. Cocozza dott. Giuseppe . . . » 110 — »
18. Foglia dott. Goffredo . . . » 109,80 »
19. Pellegrini dott. Maria Vittoria . . . » 108,62 »
20. Di Lauro dott. Guido Maria . . . » 106,20 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 14 agosto 1956

p. *Il prefetto*: FARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami, per sette posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Cuomo Adalberto: Capri;
2) La Terza Ermenegildo: consorzio Mugnano-Calvizzano;
3) Di Giglio Vincenzo: Nola;
4) Monda Vincenzo: Casalnuovo;
5) Triggiani Luigi: consorzio Frattamaggiore-Frattaminore-Grumo Nevano;
6) Caccese Giuseppe: Somma Vesuviana;
7) Scapaticci Claudio: Arzano.

I suddetti dovranno assumere servizio entro venti giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 14 agosto 1956

p. *Il prefetto*: FARINA

(4133)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 4245 in data 7 febbraio 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre 1955:

Castelsantangelo (condotta unica); Cingoli (condotta di Ville Montane); Loro Piceno (prima condotta); Ripe San Ginesio (condotta unica); Ussita (condotta unica);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 17075 in data 26 maggio 1956;

Ritenuta la regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955:

1. Pacetti dott. Paolino	punti	52,994	su 100
2. Ceccarani dott. Valerio	»	52,353	»
3. Magni dott. Francesco	»	50,987	»
4. Durante dott Pasquale	»	50,910	»
5. Simonelli dott. Cesare	»	50,839	»
6. Rossi dott. Franco	»	50,525	»
7. Paganelli dott Antonio	»	50,186	»
8. Falsetti dott. Umberto	»	50.075	»
9. Mariani dott. Mario	»	50,033	»
10. Fullone dott. Cosimo	»	49,532	»
11. Quadrani dott Domenico	»	49,500	»
12. Ramadori dott. Giuseppe	»	48,833	»
13. Cupidi dott. Enzo	»	48.595	»
14. Carpinella dott. Giuseppe	»	48,433	»
15. Preve dott Ruggero	»	47,975	»
16. Tucci dott. Domenico	»	47,937	»
17. Cristallini dott Ugo	»	47,725	»
18. Cudini dott. Virgilio	»	47,143	»
19. Mancini dott. Dario	»	47,000	»
20. La Gorga dott Nicola	»	46,866	»
21. Cingolani dott Egidio	»	45,765	»
22. Cianca dott. Bruno	»	45,422	»
23. Picchio dott. Enzo	»	45,233	»
24. Piergiovanni dott Mario	»	45,135	»
25. Principi dott. Mario	»	44,800	»
26. Conti dott. Paolo	»	44.500	»
27. Lauria dott. Giovanni	»	42,850	»
28. Flammia dott Giorgio	»	41,411	»
29. Locci dott. Renzo	»	40.877	»
30. Mancone dott. Mariano	»	36.612	»

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura della Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 4245 in data 7 febbraio 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre 1955:

Castelsantangelo (condotta unica); Cingoli (condotta di Ville Montane); Loro Piceno (prima condotta); Ripe San Ginesio (condotta unica); Ussita (condotta unica);

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi, formata dall'apposita Commissione giudicatrice, costituita con decreto prefettizio 26 maggio 1956, n. 17075

Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso, indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Ritenuto che il dott Francesco Magni, risultato 3° in graduatoria, ha fatto pervenire un'esplicita rinuncia all'assegnazione di qualsiasi condotta;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del posto indicato a fianco di ciascun nominativo:

Pacetti dott. Paolino: condotta di Ville Montane di Cingoli;
Ceccarani dott. Valerio: 1ª condotta di Loro Piceno;
Durante dott Pasquale: condotta unica di Ussita;
Simonelli dott. Cesare: condotta unica di Ripe San Ginesio;
Rossi dott. Franco: condotta unica di Castelsantangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura della Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: FABIANI

(4104)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.